

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione con ordinanza 23 giugno 2004 e 10 novembre 2004, nella causa dinanzi ad essa pendente tra Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH e Ministero delle Finanze**

(Causa C-35/05)

(2005/C 93/14)

(Lingua di procedura: l'italiano)

Con ordinanza 23 giugno 2004 e 10 novembre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 31 gennaio 2005, nella causa dinanzi ad essa pendente tra Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH e Ministero delle Finanze, la Corte Suprema di Cassazione ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) se gli articoli 2 e 5 dell'ottava direttiva del Consiglio 79/1072/CEE<sup>(1)</sup> del 6 dicembre 1979, nella parte in cui subordinano il rimborso a favore del cessionario o committente non residente all'utilizzazione dei beni e servizi per il compimento di operazioni soggette ad imposta, debbano essere interpretati nel senso che anche l'i.v.a. non dovuta ed erroneamente addebitata in rivalsa e versata all'erario sia rimborsabile; in caso di risposta affermativa, se sia contraria alle citate disposizioni della direttiva una norma nazionale che escluda il rimborso del cessionario/committente non residente in considerazione della non detraibilità dell'imposta addebitata e versata benchè non dovuta;
- 2) se, in generale, possa ricavarsi dalla disciplina comunitaria uniforme la qualità di debitore di imposta, nei confronti dell'erario, del cessionario/committente; se sia compatibile con tale disciplina, e in particolare coi principi di neutralità dell'i.v.a., di effettività e di non discriminazione, la mancata attribuzione, nel diritto interno, al cessionario/committente che sia soggetto i.v.a., e che la legislazione nazionale considera come destinatario degli obblighi di fatturazione e di pagamento dell'imposta, di un diritto al rimborso nei confronti dell'erario nel caso di addebito e di versamento di imposta non dovuti; se sia contraria ai principi di effettività e di non discriminazione, in tema di rimborso di i.v.a. riscossa in violazione del diritto comunitario, una disciplina nazionale - ricavata dall'interpretazione datane dai giudici nazionali - che consente al cessionario/committente di agire solo nei confronti del cedente/prestatore del servizio, e non nei confronti dell'erario, pur nell'esistenza nell'ordinamento

nazionale di un caso simile, costituito dalla sostituzione nel campo delle imposte dirette, nel quale entrambi i soggetti (sostituto e sostituito) sono legittimati a chiedere il rimborso all'erario.

(<sup>1</sup>) G.U. n. L 331 del 27/12/1979, p. 11.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Överklagandenämnden för högskolan con ordinanza 1° febbraio 2005 nel procedimento Kai Lyyski contro Umeå universitet**

(Causa C-40/05)

(2005/C 93/15)

(Lingua processuale: lo svedese)

Con ordinanza 1° febbraio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 3 febbraio 2005, nel procedimento Kai Lyyski contro Umeå universitet, l'Överklagandenämnden för högskolan ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se il diritto comunitario e, in particolare, l'art. 12 CE, osti a che, nell'esame delle qualifiche di un candidato per l'ammissione ad una formazione per insegnanti diretta a rispondere a breve termine alla necessità di insegnanti qualificati in Svezia, si richieda il requisito dell'assunzione presso una scuola svedese. Se tale requisito possa considerarsi giustificato e proporzionale.
- 2) Se nel rispondere alla questione 1, sia rilevante il fatto che il candidato alla formazione il quale è assunto in una scuola in uno Stato membro diverso dalla Svezia, sia cittadino svedese o cittadino di un altro Stato membro.
- 3) Se nel rispondere alla questione 1, sia rilevante il fatto che la formazione per insegnanti sia istituita per un periodo limitato di tempo o invece si tratti di una formazione a carattere più duraturo.